

Informativa per la clientela di studio

N. 116 del 16.07.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Fisioterapista e presunzione Fornero

*L'attività svolta dai fisioterapisti (diplomati o iscritti negli elenchi istituiti dalle regioni) può considerarsi **esclusa** dall'applicazione della "presunzione di parasubordinazione" di cui alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), in quanto considerato un professionista a tutti gli effetti. Infatti, tale attività rientra nell'ambito delle prestazioni professionali di cui all'art. 69-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 276/2003, con la conseguente esclusione dell'applicazione della presunzione.*

Premessa

Il ministero del Welfare (interpello n. 16/2014) è stato chiamato a rispondere in merito all'applicabilità o meno delle "presunzioni di parasubordinazione" introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all'attività svolta dai fisioterapisti.

Il quesito

La Confindustria ha avanzato istanza d'interpello per conoscere la corretta interpretazione della disciplina di cui all'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, concernente le prestazioni di lavoro autonomo espletate dai soggetti titolari di partita IVA.

In particolare, è stato chiesto se la presunzione relativa di parasubordinazione, contemplata dalla suddetta disposizione, possa trovare applicazione nei confronti della categoria professionale dei fisioterapisti, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla medesima norma.

Presunzione di parasubordinazione

In via preliminare, Le ricordiamo che le norme per individuare le c.d. “false partite IVA” sono disciplinati dall’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003. La normativa, in particolare, disciplina una “presunzione di parasubordinazione” in virtù della quale è possibile ricondurre le prestazioni di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. nell’ambito della diversa forma di natura autonoma della co.co.pro. di cui agli artt. 61 e ss. del citato Decreto.

Tale presunzione trova applicazione in presenza di determinate condizioni di legge fissate dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), che Le riepiloghiamo di seguito.

PRESUNZIONI DELLA RIFORMA FORNERO

La Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha introdotto **tre parametri** che fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente.

I TRE INDICI PRESUNTIVI

1. **durata della collaborazione:** tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere **almeno pari a 8 mesi annui** (ossia 241 giorni, anche non continuativi) nell’arco di due anni consecutivi.

Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia;

2. **fatturato:** deve essere pari **all’80%** del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012.

Anche in tal caso, si potrà procedere alla verifica, decorsi i due anni indicati dalla normativa in materia;

3. **postazione fissa di lavoro:** tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania). A differenza dei due presupposti appena illustrati, quest’ultimo potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.

Nel caso in cui siano soddisfatte almeno due dei suddetti presupposti, il datore dovrà **obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un contratto di co.co.co.**, alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo, salvo prova contraria fornita dal committente.

CASI DI ESCLUSIONE

La presunzione, tuttavia, prevede dei casi di esclusione per cui non opera di diritto la suddetta verifica, ossia:



nelle ipotesi in cui la prestazione implichi competenze teoriche di grado elevato ovvero capacità tecnico-pratiche, acquisite attraverso rilevanti esperienze e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.



in relazione *"alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni"*.

Risposta del MLPS

È nostra cura metterLa al corrente che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n. 741, ***"il diploma universitario di fisioterapista abilita all'esercizio della professione"***.

NOTA BENE – Il diploma universitario di fisioterapista viene rilasciato a seguito del completamento del corso di studi e del superamento di un esame finale che coinvolge la valutazione di una specifica commissione costituita presso l'Università.

Ne deriva che **il possesso del diploma costituisce requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali dei fisioterapisti, laddove istituiti con legge regionale.**

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 